

Quesiti e Risposte Direzione Regionale Marche

CATEGORIE

Quesito 1:

*la scrivente impresa in merito all'accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria Lotto 3;
con la presente CHIEDE Chiarimenti in merito all' aspetto riguardante i requisiti di partecipazione.*

La scrivente società possiede le seguenti categorie e classifiche con proprio attestato SOA:

OG1 classifica II;

OG2 classifica V;

OG11 classifica III/bis;

Siccome vorremmo partecipare alla procedura di accordo quadro identificata come LOTTO 3 (classifica dalla III alla IV), chiede se è possibile partecipare alla procedura indicata (LOTTO 3) avvalendosi di terza impresa (mediante l'istituto dell'avvalimento) per la sola categoria OG1 in aumento a quella già posseduta dalla scrivente società, oppure bisogna avvalersi per intero di una OG1 classifica IV. Inoltre se si partecipa utilizzando i requisiti di terza impresa, quest'ultima deve aver svolto lavori a massimo ribasso per la successiva giustificazione del ribasso offerto? Oppure basta solo il curriculum della impresa scrivente che partecipa alla procedura?

Poi chiede se la OG11 classifica III/bis che si possiede è sufficiente per partecipare all'appalto LOTTO 3, visto che sul bando e disciplinare si parla di classifiche dalla III alla IV.

Risposta

L'art. 49, comma 6 del D.Lgs 163/2006 non ammette l'utilizzo frazionato per il concorrente dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b) con quelli dell'impresa ausiliaria, come precisato al punto 6 sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte. Pertanto, non essendo la qualificazione nella categoria OG1 di classifica adeguata (class. II), dovrà essere interamente oggetto di avvalimento da parte di una o più imprese ausiliarie (cd. avvalimento plurimo). Ciò stante, in sede di verifica di congruità, la documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare - ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici - siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto nella procedura, dovrà essere prodotta dall'ausiliaria per le categorie oggetto di avvalimento.

Quesito 2:

Il sottoscritto consorzio fra imprese artigiane di cui all'articolo B dlgs 163/2006 con attestazione SOA OG1 CLASS. II e OS7 CLASS. II

A pagina 4 del disciplinare si legge "tenuto conto che non è possibile prevedere in questa fase le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi, è richiesto per ogni lotto il possesso di tutti i requisiti ivi indicati da parte di ciascun concorrente".

Ne consegue quindi che per la partecipazione dovremmo avere anche la OG11 CLASS II^ E OG 2 CLASS II^? In tal caso, non avendo le altre due categorie dovremmo costituire un ati? Per la categoria OG11 può partecipare anche chi è in possesso della categoria OS30? E in questo ultimo caso, partecipando solo al primo lotto, avendo all'interno della nostra struttura

*un consorzio con i requisiti di cui all'articolo 90 del dpr 207/2010 (elettricista) possiamo indicare per questa categoria eventualmente la ditta esecutrice senza fare un ATI ? (solo per la categoria OS30) eventualmente parteciperemo in ati con la categoria OG2.
In attesa di vostre comunicazioni, porgiamo distinti saluti.*

Risposta

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesto, per ogni lotto, il possesso dei requisiti prescritti con riferimento a **tutte** le categorie cui potrebbero essere ascritti i lavori oggetto di intervento (**OG1, OG2, OG11**).

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare, ai fini della partecipazione: in riferimento al **lotto n. 1**, di aver eseguito direttamente, nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara, lavori appartenenti a ciascuna categoria OG1, OG2 e OG11 di importo non inferiore a 150.000 euro, ovvero il possesso di attestazione SOA in tutte le tre categorie; per il **lotto n. 2** occorre possedere la SOA OG1, classifica II; OG2, classifica II e OG11, classifica II; per il **lotto n. 3** occorre possedere la SOA OG1, classifica IV; OG2, classifica IV e OG11, classifica IV.

Pertanto, fermo restando che non sono ammessi alla gara RTI **verticali o misti** (cfr. sez. VII del Disciplinare), codesto consorzio (qualificato unicamente nella categoria OG1 class.II), qualora intenda partecipare al lotto 2, dovrà necessariamente ricorrere all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese (cd. avvalimento plurimo), così come indicato nel punto 6 sez XI del Disciplinare di gara, per entrambe le categorie OG11 e OG2, nelle quali non risulta direttamente qualificato.

In merito alla partecipazione in RTI, si specifica che sono ammessi unicamente RTI (RTI orizzontali) in cui ciascun operatore risulti comunque qualificato singolarmente in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l'esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, e posto che codesto operatore non risulta direttamente qualificato nelle categorie OG11 e OG2, dovrà necessariamente ricorrere all'istituto dell'avvalimento di una o più imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

Infine, l'analogia sancita con determinazioni AVCP (ora ANAC) n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003 e richiamata al punto 5.1. pag.16 (NB) del Disciplinare di gara riguarda, **ai fini del raggiungimento dei requisiti di partecipazione**, unicamente il **lotto 1** ed è relativo alla tipologia di lavorazioni ascrivibili alla categoria **OG11** rispetto alla quale sono considerate equivalenti, conformemente a quanto statuito dall'ANAC con Determinazioni n. 5/2009 e n. 165 dell'11/06/2003, le lavorazioni svolte nelle categorie OS3, OS4, OS5, OS28 e **OS30**. Pertanto, solo ai fini della partecipazione al lotto 1 sarà possibile il raggiungimento dei requisiti di qualificazione previsti per la categoria OG11 a mezzo della qualificazione nella categoria OS30, purchè sia il consorzio medesimo qualificato nella OS30 in luogo della OG11.

La precitata analogia rileva, invece, per tutti i lotti, ai fini della valutazione della congruità dell'offerta (da comprovare mediante giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto di gara, ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati

ad uffici, siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto).

RTI

Quesito 1:

si chiede conferma che – in relazione a un raggruppamento orizzontale nel quale tutte le imprese sono in possesso delle categorie individuate nella sez. IV del Disciplinare – si possa:

- A) sommare le classifiche possedute dalle imprese componenti per coprire l'importo dei lavori di una o più di tali categorie;*
- B) nell'ipotesi sub A) con ATI composta da due imprese, attribuire, in particolare, il ruolo di capogruppo mandataria a un'impresa che sia in possesso, quanto a una determinata categoria, di una classifica inferiore a quella richiesta dal Disciplinare di Gara il cui importo, nel rispetto dell'art. 92, comma 2 ultima parte, corrisponda comunque a più del 50% del totale;*
- C) incrementare altresì eventualmente di un quinto, ai sensi dell'art. 61 del Regolamento, la classifica della capogruppo mandataria che, come da ipotesi sub B), è comunque già in possesso del requisito minimo di cui all'art. 92 del Regolamento”.*

Risposta:

A. E' ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11) a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l'esecuzione da parte di ciascun operatore componente il raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni). Ferma restando quindi la necessaria qualificazione di tutte le componenti il raggruppamento in ciascuna categoria, è consentito, per il raggiungimento della classifica richiesta, sommare quelle singolarmente possedute.

B. Ciò stante, nella configurazione del RTI orizzontale si tenga presente che la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte). In un RTI orizzontale tra due operatori economici il ruolo di mandataria può essere quindi attribuito ad un'impresa qualificata **in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%**.

C. In caso di partecipazione in forma singola, il beneficio di 1/5 di cui all'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 non trova applicazione nella procedura in quanto l'importo indicato per ciascun lotto rappresenta una somma massima spendibile, i singoli interventi che potranno essere oggetto di affidamento non sono definiti e potrebbero essere di importo corrispondente a quello massimo previsto per la classifica richiesta per partecipare al lotto di interesse (fino a 516.000 euro per il lotto 2 e fino a 2.582.000 euro per il lotto 3).

In caso di partecipazione in forma associata (RTI orizzontale) l'applicabilità di detto beneficio a ciascuna componente il RTI andrà valutata in relazione agli importi corrispondenti alle percentuali di partecipazione al raggruppamento e purchè l'impresa raggruppata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto del valore massimo della classifica di riferimento (lotto 3 pari ad € 2.582.000).

Quesito 2:

Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto si porgono i seguenti quesiti:

Se si può partecipare in ati del tipo mista OG 1 E OG 11 IN ORIZZONTALE E OG2 VERTICALE

In caso di associazione un'impresa ha tutte le categorie e se volesse fare un ati, l'associato può fare la cooptazione per una sola categoria mancante ?

In caso di associazione , un associato può ricorrere all'avvalimento?

Risposta:

Come chiarito nei documenti di gara (cfr. sez. VII del Disciplinare), non è ammessa la partecipazione alla procedura ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti, stante l'impossibilità di prevedere le categorie in cui si articoleranno i singoli interventi.

Pertanto ciascun operatore, sia che si presenti singolarmente che associandosi ad altro/i operatore/i in RTI orizzontale, dovrà essere qualificato in tutte le categorie (OG1, OG2, OG11) cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto dei singoli interventi.

Nel caso di specie, il RTI, così come prospettato, sarebbe di tipo misto e pertanto non potrebbe essere ammesso alla procedura.

Resta ferma, invece, la possibilità di avvalersi, per colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione, di altre imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

L'operatore che non sia in possesso di adeguata qualificazione in una delle tre categorie non potrà colmare detta carenza ricorrendo alla cooptazione. La *ratio* di detto istituto, in conformità a quanto prescritto nell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 è quello di consentire ad imprese, già in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, di raggruppare anche altri soggetti, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori, fermo restando che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati.

Quesito 3:

Si chiede conferma:

- che in caso di partecipazione in ATI COSTITUENDA l'ALL. I debba essere compilato e firmato dall'impresa mandante solo nell'ultima pagina.

Risposta:

Con riferimento al quesito formulato si conferma che è necessario compilare e sottoscrivere, da parte dell'impresa mandante in caso di RTI non ancora costituito, esclusivamente l'ultima pagina del modello Allegato I alla documentazione di gara.

Quesito 4:

In riferimento alla gara in oggetto, essendo interessati alla partecipazione del lotto n.3 si pongono a codesto Ente i seguenti quesiti:

1. Se è possibile partecipare con un ATI composta nel seguente modo:

	quote partecipazione	quote esecuzione
• CAPOGRUPPO :	OG1 51%,	OG1 45%
	OG2 90%	OG2 70%
	OG11 60%	OG11 45%
• I MANDANTE :	OG1 49%	OG1 35%
	OG2 10%	OG2 10%
	OG11 40%	OG11 35%
• ASSOCIATA COOPTATA :	OG1 0%	OG1 20%
	OG2 0%	OG2 20%
	OG11 0%	OG11 20%

2. Se è possibile associare un'impresa che possiede la categoria OG2 classifica IV con impresa avente la categoria OG2 classifica I.

Risposta:

Premesso che, in assenza di alcuna indicazione in merito alla qualificazione nell'ambito del raggruppamento, le "quote di partecipazione" specificate nel quesito vengono intese quali quote di qualificazione, si rappresenta quanto segue.

1. La configurazione del raggruppamento, come prospettata, soddisfa la ripartizione dei **requisiti di qualificazione** prescritti dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 (precisati Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte) essendo la mandataria qualificata nella misura minima del 40% e la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento per la totalità dei lavori (100%). Nell'ambito dei requisiti posseduti, la mandataria assumerebbe poi in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto alla mandante. Trattandosi di un **RTI orizzontale** costituito da **due operatori** economici il ruolo di **mandataria** verrebbe correttamente attribuito ad **un'impresa qualificata in ciascuna categoria in percentuale superiore al 50%**. Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento può inoltre **liberamente** indicare le **quote di esecuzione** dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dalle componenti il RTI.

Per quanto attiene alla **cooptazione** invece, l'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/2010 prescrive che i concorrenti riuniti, adeguatamente qualificati, "possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

In proposito poi il Disciplinare ammette la cooptazione, nel rispetto delle condizioni sopra richiamate, purchè la **percentuale** dei lavori che saranno eseguiti dall'impresa cooptata **non sia superiore al 20% dell'importo complessivo del singolo intervento manutentivo** e fermo restando che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati. Il limite percentuale del 20% di esecuzione dei lavori da parte della cooptata non può essere, infatti, individuato in questo momento in cui non si conoscono gli interventi che potranno essere affidati mediante i singoli contratti attuativi ma dovrà essere necessariamente individuato al momento dell'affidamento del singolo intervento. Ciò stante, le percentuali indicate nel quesito nella misura del 20% di ciascuna categoria non sono ammissibili dovendo la percentuale del 20% essere applicata all'importo del singolo intervento. E' inoltre necessario che **l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate sia almeno pari all'importo dei lavori a queste ultime affidati**. Circostanza che dal quesito non è dato evincere.

2. Stante quanto rappresentato al punto 1, relativamente alla categoria OG 2, qualora la mandante fosse in possesso di attestazione SOA di class. I è qualificata in una percentuale inferiore al 10% previsto quale requisito minimo ai fini della partecipazione alla gara. E' pertanto necessario associarsi con un'impresa in possesso quanto meno di SOA OG2, class. II.

Quesito 5:

Poiché la partecipazione alla gara obbligatoriamente prevede tutte e tre le categorie, come è possibile non partecipare in ATI VERTICALE considerando che il raggruppamento orizzontale si configura per:

- *per i servizi e le forniture, tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione;*
- *per i lavori, le imprese riunite realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione.*

mentre per il raggruppamento verticale

- *per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie;*
- *per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, mentre le mandanti realizzano i lavori delle categorie scorporabili.*

Nella prima ipotesi le imprese riunite non realizzano lavori nella stessa categoria (OG1-OG2,OG11), mentre nella seconda, anche se non è ben chiaro ancora l'importo di ogni singola lavorazione, il raggruppamento prevede vari tipi di categorie.

Risposta

Come chiarito nei documenti di gara è ammessa la partecipazione alla procedura ad operatori singoli o associati (RTI orizzontale) purché comunque qualificati singolarmente in **ciascuna categoria (OG1, OG2, OG11)** a cui potranno essere ascritte le lavorazioni oggetto degli interventi. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la caratteristica dei raggruppamenti orizzontali è proprio l'esecuzione da parte di ciascun operatore componente il

raggruppamento delle medesime prestazioni (ripartizione quantitativa e non qualitativa delle lavorazioni), quindi, nel caso di specie, **tutte le prestazioni potenzialmente oggetto di affidamento.**

Non è invece ammessa la partecipazione ai RTI o consorzi ordinari verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti (cfr. sez. VII del Disciplinare).

Ciò in quanto dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006, 92, comma 3, e 108 del D.P.R. 207/2010, risulta che il RTI verticale può essere configurato solo laddove i requisiti richiesti per eseguire i lavori pubblici siano frazionabili e nell'ambito delle lavorazioni oggetto di gara si possa distinguere tra categorie prevalenti e scorporabili. Detta distinzione può essere effettuata solo in virtù dell'importo stimato per ciascuna.

Tali presupposti di legge non si ravvisano nel caso di specie, laddove l'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12 del D.L. 98/2011 deve individuare operatori con cui stipulare accordi quadro, per ambiti territoriali, cui affidare interventi non ancora definiti ed in favore di altre amministrazioni.

Nel caso di specie, l'impossibilità oggettiva di prevedere gli interventi che saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti ha imposto all'Agenzia di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Ammettere, infatti, la partecipazione alla gara di RTI verticali e misti avrebbe significato consentire l'affidamento di uno specifico appalto avente ad oggetto una sola tra le tre categorie di lavorazioni anche a raggruppamenti nell'ambito dei quali operano imprese non qualificate a svolgere quella determinata prestazione, violando le norme di legge relative al sistema di qualificazioni nei lavori pubblici con evidente vulnus degli interessi pubblici sottesi. Del resto, la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, espressamente riconosciuta nei documenti di gara, consente all'operatore di concorrere, comunque alla procedura soddisfacendo la richiesta dei requisiti di partecipazione nei quali è carente mediante le capacità di altri soggetti, indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi, e quindi anche all'interno del medesimo raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

Da questo punto di vista ricorrendo all'istituto dell'avvalimento nelle categorie per cui non si è qualificati ciascun componente del RTI orizzontale potrà contribuire (nella misura indicata e nel rispetto delle percentuali minime previste dal disciplinare) a realizzare le opere in ciascuna delle tre categorie previste nei documenti di gara.

Con riferimento ai RTI orizzontali si precisa inoltre che in ogni caso la mandataria dovrà qualificarsi nella misura minima del 40% mentre la mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento dovrà essere qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto di dette percentuali di qualificazione, il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (cfr. le precisazioni contenute in materia di RTI orizzontali nel Disciplinare al punto 5 – Requisiti economico finanziari, sez. XI Termini e modalità di presentazione delle offerte).

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Quesito 1:

Con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art. 38, comma 1, lettere B), C), M-ter) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (Vostro fac-simile ALLEGATO "IV"), si chiede conferma che, nel caso di società con meno di quattro soci, nel caso in cui il socio di maggioranza sia una società di capitali, i soggetti che all'interno di quest'ultima ricoprono cariche con poteri di rappresentanza (ed eventuali direttori tecnici) non devono rendere tale dichiarazione.

Quanto sopra anche con riferimento alla determinazione n. 1 del 16/05/2012 dell'AVCP (ora ANAC) che ha specificato che l'accertamento delle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere b e c) "vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell'ipotesi di società con meno di quattro soci, in coerenza con la ratio sottesa alle scelte del legislatore: diversamente argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare l'accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".

Risposta

Per quanto concerne la fattispecie delle società di capitali con meno di quattro soci, si conferma che gli obblighi dichiarativi di cui alle lettere b) c) ed m-ter) dell'art. 38 del D.lgs. 163/2006 sussistono in capo al socio di maggioranza solo ove si tratti di persona fisica, conformemente a quanto chiarito dall'ANAC e dalla giurisprudenza in materia (Determinazione ANAC n. 1 del 16 maggio 2012 e Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2014 n. 1648, TAR Veneto n. 1216/2014) e per analogia con quanto precisato per le società di capitali a socio unico. Ciò in quanto, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, "sarebbe illogico limitare l'obbligo dichiarativo in questione alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l'accertamento in parola alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere di maggioranza nella compagine sociale è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico".

La predetta interpretazione è peraltro quella più in linea con la documentazione di gara, ove - al fine garantire la massima partecipazione ed evitare interpretazioni eterointegrative della norma - non è stato espressamente previsto il predetto obbligo dichiarativo di cui all'art.38 lettere b) c) ed m-ter) del D.lgs. 163/2006 in capo al socio di maggioranza persona giuridica.

AVVALIMENTO – SUBAPPALTO

Quesito 1:

Buonasera,

Volendo partecipare in qualità di Ausiliata di un Consorzio Stabile (ausiliaria), volevo chiedere, in relazione al punto VIII del Disciplinare di Gara, se l'eventuale richiesta di "giustificativi in relazione alla organizzazione dell'offerente e documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare" dovrà essere soddisfatta esclusivamente da noi, quale società partecipante, oppure, in quanto ce ne avvaliamo in gara, da una o più Società componenti il Consorzio stesso; una di queste Società, tra l'altro,

ha già vinto, come partecipante singola e non ausiliata, uno dei vostri appalti di 2 anni fa con categorie OG1, OG2 ed OG11.

Specifico, inoltre, che la nostra Società ha già in essere contratti manutentivi analoghi e/o superiori in quantità a quelli oggetto dell'appalto, ma solo per le categorie OG1 ed OG11.

Risposta

In sede di verifica di congruità, la documentazione attestante che attività di tipo manutentivo analogo a quelle oggetto del disciplinare - ossia manutenzioni ordinarie e straordinarie espletate su immobili destinati ad uffici - siano state proficuamente effettuate applicando ribassi pari o superiori a quello offerto nella procedura, dovrà essere prodotta con riferimento a tutte le categorie cui potrebbero essere ascritti gli interventi. Detta comprova dovrà essere fornita dal **concorrente** per le categorie nelle quali si qualifichi autonomamente (**OG1 e OG11**) e dall'**ausiliaria** per le categorie oggetto di avvalimento (**OG2**). Nel caso di specie, essendo l'ausiliaria un Consorzio, la comprova dovrà essere fornita dal **Consorzio** stesso e non da una o più Consorziatate e dovrà pertanto riguardare lavorazioni oggetto di appalti allo stesso aggiudicati.

ALTRO

Quesito1:

Buonasera signori,

è possibile sapere quante gare sono state appaltate, ad esempio l'anno scorso, utilizzando questo albo?

Dopo la visione dei due bandi allegati (inerenti Accordi Quadro per i lavori dei prossimi due anni nelle Marche ed Abruzzo/Molise) penso che la funzione di questo Albo sia di molto ridotta.

Ci sembra di capire che l'Albo per le Regioni avanti dette si riduca alle 4/6 ditte che si aggiudicheranno queste gare. Le stesse tra l'altro dovranno possedere tutte le categorie richieste (OG1, OG2 ed OG11 cosa che arrivati alla VI cat. Non è poi così comune)

Questa metodologia di appalto è per caso attiva anche nel resto del Paese?

E' gradito riscontro ed un vostro parere in merito.

Saluti

Risposta

Sino al DL 66/2014 gli interventi gestiti direttamente dall'Agenzia del demanio erano esclusi dall'ambito di applicazione degli Accordi quadro di cui al Sistema accentrato delle manutenzioni (d'ora in avanti Manutentore Unico, M.U.), introdotto con l'art. 12 del DL 98/2011, rivolto invece a tutti gli interventi manutentivi sul patrimonio immobiliare in uso alle Pubbliche Amministrazioni Centrali da finanziare con i due fondi appositamente istituiti, nonché agli interventi sul patrimonio di MIBACT e Difesa gestiti con fondi a loro disposizione.

Pertanto, sino all'entrata in vigore del DL 66/2014 c'era una netta distinzione tra gli interventi da realizzare con gli operatori sottoscrittori degli Accordi quadro e quelli da realizzare avviando un confronto competitivo tra gli operatori iscritti all'albo dell'Agenzia del demanio (ossia gli interventi del M.U.).

L' art. 24, comma 3, lett. c), D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, ha successivamente riconosciuto all'Agenzia la possibilità di avvalersi degli operatori con cui ha stipulato gli Accordi quadro anche per gli interventi dalla stessa

gestiti con fondi diversi dalle risorse stanziare per la realizzazione degli interventi del M.U., ciò nell'ottica di favorire l'economicità e la celerità delle procedure di affidamento.

E' evidente dunque che l'Agenzia a fronte di interventi ascrivibili alle categorie OG1 OG2 e OG11 e comunque laddove si tratti di lavorazioni ordinarie e ripetitive, di non particolare complessità e articolazione progettuale, si avvarrà degli operatori sottoscrittori degli Accordi quadro. Diversamente, ogni qual volta non ricorrano le condizioni tecniche sopra descritte ovvero si verta su categorie di lavorazioni differenti da quelle oggetto degli Accordi quadro, l'Agenzia provvederà ad individuare gli operatori da invitare alle procedure negoziate di cui di cui agli artt. 57 comma 6, e 122 commi 7, del D.Lgs. 163/2006 mediante l'apposito Albo, che dunque continua ad avere una – seppur ridotta – autonoma valenza.

C'è inoltre da aggiungere che l'iscrizione all'Albo dell'Agenzia configura una mera candidatura per la partecipazione a future procedure negoziate, mentre dalle attuali procedure aperte finalizzate alla sottoscrizione degli Accordi quadro consegue l'affidamento, secondo il criterio di rotazione previsto nei documenti di gara (senza un ulteriore confronto competitivo), degli interventi inseriti nei Piani formalizzati nel periodo di vigenza degli Accordi stessi.

L'impossibilità oggettiva di prevedere quali interventi saranno in concreto oggetto dei singoli affidamenti, ha imposto all'Agenzia di selezionare operatori economici idonei a svolgere appalti in ciascuna delle categorie individuate negli atti di gara (OG1, OG2 e OG11) per la classifica richiesta nel lotto di interesse, considerato che rispetto al singolo affidamento tali categorie possono coesistere o meno.

Non è, pertanto, consentita la partecipazione alla gara ai RTI o consorzi ordinari di concorrenti verticali ai sensi dell'art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006 o misti.

Resta ferma, invece, la possibilità di avvalersi, per colmare la carenza di uno o più requisiti di partecipazione, di altre imprese opportunamente qualificate, sia esterne che interne al raggruppamento (cd. avvalimento infragruppo).

Analoghe procedure sono state bandite da ciascuna Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio sull'intero territorio nazionale.

Con riferimento alla Direzione Marche, il numero di operatori con i quali verranno sottoscritti gli AQ (purché vi sia un numero sufficiente di operatori che soddisfino i criteri di selezione ovvero di offerte valide e convenienti) è dettagliato, per ciascun ambito regionale e per ciascun lotto, nella sez. IV. OGGETTO DELL'APPALTO.